



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità

Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

Eco.Impresa s.r.l.

Via dell'edilizia n.13, Ostuni

ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ostuni

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Azienda Sanitaria Locale BR/1

Dipartimento di prevenzione

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Consorzio ASI Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Stabilimento Eco.Impresa s.r.l. – Ostuni (BR). Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022. Comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006. **Presa d'atto.**

La società Eco.Impresa S.r.l. con nota n. 1201/DG/ds del 13/11/2024, acquisita al prot. n. 36360 del 15/11/2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, comunicazione di modifica di quanto autorizzato con Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022.

La Provincia di Brindisi con nota prot. 1300 del 14/01/2025 ha preso atto, parzialmente, di quanto richiesto con nota n.1201/DG/DS del 13/11/2024 ed ha specificato, con riferimento ai punti evidenziati nella stessa nota, la necessità di acquisire maggiori approfondimenti circa le seguenti richieste di modifica:

- i. **l'inserimento delle operazioni di recupero R13 ed R12** per alcuni codici già autorizzati alle operazioni di smaltimento D15, D14, D13 e D9, riportati di seguito:
- 050114 (rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento);
 - 050116 (rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio);
 - 060404* (rifiuti contenenti mercurio);
 - 090103* (soluzioni di sviluppo a base di solventi);
 - 100114* (ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose);
 - 100115 (ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114);

- 100119 (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118);
- 100207* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose);
- 150111* (imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti);
- 170503* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose);
- 170505* (materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose);
- 170507* (pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose);
- 191003* (fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose);
- 191004 (fluff-frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003);
- v. **la possibilità di miscelare il codice dell'EER 080318** (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317) **anche con rifiuti pericolosi**;
- vi. **la specificazione che alla "Miscela C" appartengono anche rifiuti pericolosi e non pericolosi aventi lo stato fisico liquido**;
- vii. **l'introduzione dei codici dell'EER 190304* (rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 190308) e 190306* (rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati) nella "Miscela B1" che comprende rifiuti pericolosi solidi (polverulenti e non polverulenti), fangosi (pompabili e palabili) e liquidi con inquinanti organici e inorganici.**

Nello specifico, la Provincia di Brindisi ha rappresentato quanto segue:

- al fine di poter valutare compiutamente la richiesta di inserimento delle operazioni R13 e R12, vista anche la natura dei codici dei rifiuti interessati, si rende necessario acquisire una descrizione particolareggiata in merito ad ogni specifica fase di gestione e trattamento a cui sottoporre ogni singolo codice, sebbene per gli stessi codici siano state già autorizzate le operazioni di smaltimento D13 e D9 e sia stato dichiarato che *le lavorazioni ovvero le metodologie operative, i codici dell'EER, i quantitativi, i macchinari e le attrezzature restano invariati*. Nel merito, si ritiene che la gestione e il trattamento degli stessi rifiuti possano essere diversi per via della diversa destinazione (recupero e/o riutilizzo e non più solo smaltimento) con la conseguente necessità che per le diverse tipologie di rifiuti prodotti ne vengano specificate le destinazioni finali;
- in merito alle **voci v), vi) e vii)** sopra riportate, si ritiene che le stesse debbano essere maggiormente dettagliate, specificando le motivazioni all'origine di tali richieste;
- Infine si richiedono maggiori chiarimenti circa la modifica delle tabelle ai §§ 3.1 e 3.4 dell'elaborato 14.1 con cui *con riferimento all'operazione di recupero R12, è stata introdotta la "colonna "D" relativa alla miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra di loro (rif. "Miscela C")*, atteso che la versione dello stesso documento approvata con P.D. n.104/2022 prevede già la colonna D.

Il Gestore con nota prot. 101/DG/ds del 24/01/2025, acquisita al prot. n. 2782 del 27/01/2025, ha trasmesso il proprio riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n.1300/2025, rappresentando quanto di seguito sinteticamente riportato.

Relativamente all'inserimento delle operazioni R13 e R12:

- per l'operazione R13 ha ricordato tutte le modalità di stoccaggio già previste all'interno dell'impianto e che verrebbero utilizzate anche con i nuovi codici per i quali è prevista tale operazione;
- per l'operazione R12, ha precisato che i codici interessati verrebbero sottoposti, a seconda delle necessità e consistenza dei rifiuti, a trattamento meccanico (raggruppamento, condizionamento, selezione e cernita, riduzione volumetrica) e/o trattamento chimico-fisico (miscelazione);

Per l'operazione di miscelazione con l'operazione R12, viene precisato che:

- con la "Miscela C" prevede la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 187, c.2 del D. Lgs. n. 152/2006;
- *La miscelazione in R12 è finalizzata a preparare partite di rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche omogenee rispetto ad una stessa tipologia di recupero finale, ad aumentare la quantità da recuperare per singolo conferimento, con una conseguente diminuzione dei tempi di stoccaggio, del numero dei trasporti e con lo scopo principale di ridurre la pericolosità dei rifiuti stessi migliorandone lo stato fisico (fluidità per i liquidi e palabilità per i solidi) e la densità onde minimizzare i rischi per l'ambiente e per le stesse operazioni di recupero finale (attività preparatorie preliminari necessarie per rendere il rifiuto compatibile con i criteri di omologazione per le successive operazioni di recupero finale presso altri impianti terzi).*
- *La miscelazione sarà svolta rispettando le condizioni di cui all'art. 177, c. 4, del D.Lgs. 152/2006 ovvero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente*

e sarà conforme alle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo art. 183, c. 1, lett. m) già applicate in impianto;

- saranno osservate le disposizioni del documento “Reference Document on **best available techniques** for the waste treatments industries” (ottobre 2018) che stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti;
- le prove di compatibilità vengono eseguite dal personale qualificato della TECNOAMBIENTE S.r.l., già operante all'interno dell'impianto;
- i rifiuti prodotti dal trattamento fisico-chimico saranno codificati con i codici dell'EER riconducibili alla “famiglia 19” dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. Per ogni singolo trattamento (meccanico e fisico-chimico vengono indicati i possibili codici di attribuzione in uscita nonché per ogni codice finale le operazioni di recupero a cui saranno destinati presso altri impianti con l'eventuale campo di impiego della materia prima seconda prodotta;
- per alcuni rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 (ad es. nel caso della mera selezione e cernita oppure del mero accorpamento, riconfezionamento, svuotamento, travaso, insaccamento, infustamento, ecc.), per i quali non vi è una vera e propria trasformazione perché non cambiano le “caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche” di partenza o perché sono già ben identificati nell'elenco dei rifiuti.

In riferimento alle voci **v), vi) e vii)** è stato precisato:

- v. Per quanto riguarda la possibilità di miscelare il codice dell'EER 080318 (toner per stampa esauriti che non sono più riciclabili) anche con rifiuti pericolosi, il motivo di tale richiesta è l'esigenza di avviare tale tipologia di rifiuto a termodistruzione di rifiuti pericolosi;
- vi. La specificazione dello stato liquido dei rifiuti interessati dalla miscela C è stata finalizzata solo a rimarcare lo stato fisico degli stessi rifiuti;
- vii. l'introduzione dei codici dell'EER 190304* e 190306* è dovuta alla necessità eventuale di avviare tali tipologie di rifiuto a termodistruzione di rifiuti pericolosi qualora ad esempio dopo il trattamento in impianto non dovessero soddisfare i criteri di ammissibilità in discarica.

Infine, circa la modifica delle tabelle ai §§ 3.1 e 3.4 dell'elaborato 14.1, è stato chiarito che, correttamente, voleva farsi riferimento ai §§ 3.2 e 3.5 del medesimo elaborato.

Richiamato quanto definito dalla D.G.R. n. 648/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali” e dato atto che:

- l'inserimento della operazione R12 non è da considerarsi come nuova attività di recupero in quanto già ricompresa tra le operazioni autorizzate con il P.D. n.104/2022;
- i codici dell'EER 190304* e 190306* che si intendono introdurre tra quelli previsti dalla “Miscela B1” sono già previsti dal P.D. n. 104/2022 tra quelli autorizzati;

Considerato, altresì, che le modifiche richieste:

- non comportano l'avvio di nuove attività IPPC;
- non comportano l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevedono la modifica del piano di monitoraggio;
- non comportano l'aumento delle quantità annue dei rifiuti complessivamente trattati;
- non prevedono l'introduzione di nuove emissioni o incremento di quelle esistenti.

A seguito di quanto esposto dal Gestore, allo stato non rilevando motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche sopra dettagliate e relative alla proposta avanzata dal Gestore con la nota n. 1201/DG/ds del 13/11/2024, in quanto qualificate, ai sensi della D.G.R. n. 648/2011 e ss.mm.i., di carattere non sostanziale senza obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione e, pertanto, si ritiene di poter prendere atto di tali modifiche, salvo il rispetto da parte del Gestore delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. le attività oggetto di modifica devono essere effettuate secondo le modalità descritte con la documentazione prodotta nell'ambito del presente procedimento e nel pieno rispetto di quanto previsto e prescritto con il Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022;
- b. i rifiuti da sottoporre a trattamento fisico-chimico e/o a miscelazione mediante le operazioni R12 dovranno continuare ad essere qualificati sempre come rifiuti e, in nessun caso, come materia prima seconda direttamente riutilizzabile in cicli produttivi;

- c. prima di effettuare il raggruppamento o la miscelazione delle diverse tipologie di rifiuti di cui alla modifica in questione, dovranno essere verificate su scala sperimentale di laboratorio tutte le condizioni necessarie per garantire in modo assoluto la sicurezza degli operatori, evitare condizioni che ne aumentano la pericolosità dei rifiuti prodotti, pericoli di incendi, esplosioni, emissioni di gas nocivi, ecc.

La presente presa d'atto, a sostituzione della precedente nota prot. n 24047 del 21/07/2025, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 104 del 10/10/2022, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani
Firma digitale